

**COMUNE DI CAVALESE**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**N. RACC. ----- Atti privati**

**dd. ---.--.2024**

**CONTRATTO DI VENDITA IN PIEDI DI LEGNAME**

**LOTTO “BOSTRICO 2023 TO’ DELLA GARBARA”**

**CON SERVIZIO DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA INERENTE LA FORNITURA A**

**STRADA DI ALLESTIMENTO “PALERIA” (CIG:-----)**

Tra i Signori:

ing. Rossi Daniela nata a Rovereto (TN) il 22/10/1973, Funzionario Tecnico abilitato

del Comune di Cavalese che agisce in nome e per conto, nell’esclusivo interesse del

Comune di Cavalese, con sede in via San Sebastiano, n. 7, codice fiscale

00270680226, in forza della Determinazione n.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Sig. ----- nato a -----(----) il ---. legale rappresentante dell'Impresa -----

con sede in ----- (---), via ----- n. ---, partita I.V.A e ivi domiciliato ai fini del

presente rapporto contrattuale, viene redatta la seguente scrittura privata:

**PREMESSO**

che il Comune di Cavalese intende procedere alla vendita mediante trattativa privata

diretta ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. h e comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23,

metri cubi presunti tariffari 1087 derivanti dal seguente lotto di legname:

- P.T. 07/2024 denominato “Bostrico 2023 – Tò della Garbara” di mc 1087 tariffari di

cui mc 869 stimati netti;-----

che con Determina nr. ----- d.d.---.--.2024 è stata stabilita la vendita in piedi con asta

pubblica e stabilito il prezzo a base d’asta di 45,00 €/mc;

In seguito ad espletamento di asta pubblica attraverso il portale Legnotrentino è stata

---  
confermata con Determina nr ----- d.d. ---/---/2024 l'offerta di -----,---- €/mc;

presentata dalla ditta ----- con sede in ----- (---), via n. , partita I.V.A, si stabilisce

quanto segue; -----

### ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Cavalese, rappresentato dal Funzionario Responsabile incaricato, di

seguito denominato “Comune”, **cede e vende** all' dell'Impresa ----- con sede in ---

----- (---), via ----- n. ---, partita I.V.A, di seguito denominata “Ditta” che accetta il

lotto di legname in piedi bostricato più sopra descritto, che consta complessivamente

in 869 mc stimati netti, salvo misurazione finale, verso il corrispettivo di base offerto

di €/mc -----,----- sul volume netto misurato più I.V.A di legge per i tronchi con

diametro in punta maggiore e/o uguale a 23 cm. -----

2. Il Comune di Cavalese affida alla ditta acquirente il servizio di utilizzazione

boschiva comprensivo di allestimento a piazzale ed assistenza alla misurazione

dell'assortimento denominato “Paleria” costituito da tronchi con diametro in punta

compreso tra 15 e 23 cm e con lunghezza dei pezzi di 4 m, per un quantitativo

ritraibile stimato in 100,00 mc salvo misurazione finale. Il corrispettivo spettante alla

ditta per il servizio è stabilito in 35,00 €/mc oltre ad € 100,00 oltre ad IVA stabiliti

forfettariamente per oneri della sicurezza, corrispondenti a complessivi € 3.600,00

oltre ad IVA 22%, salvo misurazione finale. -----

3. Nel caso in cui il volume netto a piazzale dell'assortimento “Paleria” ecceda i 100

mc, l'eccedenza rientrerà nella vendita in piedi come previsto nel capitolato d'oneri

particolari.-----

4. Gli assortimenti residuali ed il cippato saranno venduti al prezzo di **1,00 Euro/mst**

come stabilito da capitolato d'Oneri Particolari.-----

5. La misurazione avverrà secondo le modalità descritte nel capitolato d'oneri

	generale e particolare. Il legname di cui al precedente art. 1, si intende venduto	
	come sta e giace, senza ulteriori spese ed oneri a carico del Comune, il quale	
	declina ogni responsabilità per eventuali vizi occulti della massa legnosa oggetto di	
	vendita, compresa l'eventuale presenza di schegge metalliche. Il Comune dichiara	
	che la massa ricavabile si presume quella riportata in premessa, fatti salvi i risultati	
	della misurazione definitiva.-----	
	Il Comune declina ogni responsabilità relativamente a minori volumi effettivi.-----	
	6. La Ditta dichiara la propria disponibilità ad acquistare alle medesime condizioni del	
	presente atto eventuali altri lotti boschivi suppletivi, che dovessero essere redatti	
	nell'area di lavorazione del lotto in oggetto in seguito a cause di forza maggiore	
	(schianti, bostrico, necessità emerse in fase di cantiere) nella misura massima del	
	20% (venti per cento) dei Progetti di Taglio menzionati in premessa.-----	
	<b>ART. 2 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTO PER VENDITA IN PIEDI</b>	
	La Ditta corrisponderà al Comune un totale presunto di € .....+ IVA 22%, salvo	
	variazioni risultanti dal verbale di misurazione finale, oltre agli oneri della sicurezza	
	relativi alla misurazione del legname di € 200,00 + IVA 22%, per complessivi € -----	
	- IVA 22% inclusa, salvo variazioni riportate dal verbale di misurazione finale. Il	
	Pagamento del corrispettivo avverrà come riportato nei successivi punti:-----	
	1) Primo acconto: la Ditta acquirente verserà al Comune di Cavalese un acconto	
	pari al corrispettivo della vendita di metà del quantitativo netto previsto di 285	
	metri cubi, oltre agli oneri per la sicurezza di € 200,00, oltre ad I.V.A. di legge,	
	per complessivi € ad I.V.A. di legge entro quindici giorni dal ricevimento della	
	fattura che sarà emessa in seguito alla stipula del presente atto.-----	
	2) Saldo: Il saldo complessivo sarà quantificato in seguito alla misurazione finale di	
	tutto il materiale che dovrà essere esboscato in ogni caso <b>entro e non oltre il</b>	
	3	

**31.12.2024** e ad avvenuta redazione del verbale di misurazione finale da parte

del Responsabile dell'Ufficio Foreste e Ambiente. -----

La Ditta, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del verbale di misurazione finale salderà al Comune la cifra rimanente comprensiva di IVA, a saldo del quantitativo risultante dalla differenza tra il volume netto complessivamente esboscato come indicato nel verbale di misurazione finale, al netto degli acconti versati come sopra.

Entro 60 giorni dalla fine dei lavori la Ditta dovrà provvedere all'asporto del legname dai piazzali di deposito. Decorso tale termine sarà addebitato alla Ditta il COSAP secondo le tariffe comunali in vigore.-----

### **ART. 3 –SERVIZIO DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA**

Il Comune corrisponderà alla Ditta il corrispettivo di 35,00 €/mc per il servizio di utilizzazione boschiva del legname da paleria. L'importo complessivo sarà calcolato sulla base del quantitativo netto esboscato ed allestito a strada come descritto nel capitolato d'oneri particolari e in seguito a redazione del verbale di misurazione finale, fino ad un quantitativo massimo di 100,00 mc.-----

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione tramite bonifico bancario, previa verifica dell'amministrazione relativamente ai requisiti previsti dalla normativa rispetto alla tracciabilità dei flussi finanziari e al pagamento degli oneri previdenziali;-----

### **ART. 4 – GARANZIE**

A garanzia dell'adempimento contrattuale la ditta **entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura relativa al primo acconto presenterà al Comune venditore idonea fideiussione bancaria o assicurativa (emessa da istituto abilitato a norma di legge) per un importo di € -----,--- a copertura del valore contrattuale rimanente in seguito al pagamento del primo acconto comprensivo di IVA.** Tale fidejussione sarà svincolabile previo nulla osta del

Comune ad ultimazione delle lavorazioni.-----

In alternativa alla fidejussione è ammesso il versamento del saldo dell'intero quantitativo stimato pari a 300 metri cubi, valore contrattuale rimanente in seguito al pagamento del primo acconto, a titolo di cauzione. Il Comune potrà escutere la suddetta fidejussione a risarcimento di mancanti pagamenti per quanto dovuto e eventuale rimborso spese e/o risarcimento di danni di qualunque natura che l'Amministrazione dovrà sostenere/subire, nonché mancato esbosco dei lotti nei termini previsti.-----

Qualora l'importo corrispondente al volume del legname derivante da misurazione finale effettuata dal personale comunale, sia superiore all'importo pattuito, la Ditta dovrà provvedere al pagamento dell'importo superiore corrispondente alle condizioni previste all'art. 2.-----

#### **ART. 5 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI**

1. L'impresa boschiva assegnataria dichiara di assumersi tutti gli oneri relativi alle assicurazioni sociali ed alla copertura del rischio per infortunio dei propri dipendenti a cui applica le norme per il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di settore, nonché i relativi contratti provinciali/regionali. Pertanto, la stessa dichiara di sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, anche per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, dichiara di rispettare il contenuto del D.Lgs. n. 81/2008 in relazione ai rischi specifici propri, ed al coordinamento dell'attività delle imprese appaltatrici da essa incaricate per l'espletamento dei lavori di utilizzazione e/o trasporto. Si ricorda a tal fine che i lavori di utilizzazione boschiva ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.lgs. 81/08 e ss.mm. Delimitazione di cantiere, segnaletica e gestione delle interferenze, saranno a totale e completo

carico dell'acquirente che solleva pertanto fin d'ora la committenza da ogni responsabilità a riguardo.-----

2. In fase di misurazione del legname dovranno essere rispettate le condizioni individuate nell'allegato DVR – procedure di lavoro in sicurezza – Custodi forestali inerente le procedure per la misurazione del legname, che costituiscono parte integrante del presente contratto benché non allegati, specificando espressamente di conoscerne perfettamente il contenuto ed il significato.-----

3. La Ditta eseguirà direttamente le operazioni di utilizzazione, e dichiara di possedere i requisiti di legge (ditte iscritte all'albo della CCIAA di Trento e munita di patentino forestale).-----

#### **ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

1. Le modalità di utilizzazione e di asporto devono rispettare tutte le disposizioni dei capitolati allegati, qualora siano rilevate inadempienze a carico dell'acquirente verrà applicata la relativa sanzione. -----

2. Sono a carico dell'acquirente tutte le spese di utilizzazione forestale, nonché quelle di misurazione e gli oneri della sicurezza. L'acquirente non potrà cedere ad altri, né in tutto, né in parte, obblighi e diritti relativi al contratto, i residui di utilizzazione classificati materiale da cippato e/o legna da ardere risultano dell'acquirente e dovranno essere asportati dal lotto.-----

3. Sono a carico dell'acquirente le spese per la pulizia dei piazzali di accatastamento del legname e per il ripristino delle infrastrutture viarie usurate durante le operazioni di esbosco. Tali operazioni potranno essere approntate direttamente dalla Ditta con i suoi mezzi, oppure la stessa potrà versare al Comune il corrispettivo necessario per le operazioni di ripristino, come quantificato dalla nota rilievo danni che sarà allegata al verbale di misurazione finale.-----

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura privata si fa riferimento alle prescrizioni espresse nei progetti di taglio e nel capitolato speciale d'appalto, nonché alle istruzioni impartite in sede di consegna (per quanto non diversamente previsto nel presente atto), che la Ditta dichiara di conoscere in ogni loro parte, alle norme generali del Codice Civile, e per quanto possibile, alle consuetudini in materia.-----

#### **ART. 7 – MODALITA' E TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI**

1. La Ditta si impegna altresì ad iniziare i lavori, solo dopo la consegna del lotto e si impegna a portarli a termine **entro il 30.11.2024**. Le operazioni potranno essere sospese a causa delle condizioni atmosferiche. Scaduto il termine finale il Comune potrà applicare una penalità pari all'1 per mille e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art.113 bis del D.lgs.50/2016. -----

2. A seguito di richiesta scritta pervenuta via PEC prima della scadenza prevista al punto 1, adeguatamente motivata, l'Amministrazione comunale potrà concedere una eventuale proroga del tempo ritenuto congruo, qualora questa ne ritenga corretti i presupposti. La proroga verrà concessa previa proroga della scadenza della fideiussione bancaria presentata dalla Ditta come garanzia.-----

#### **ART. 8 –COLLAUDO**

1. Il collaudo verrà eseguito come da disposizioni contenute nel capitolato d'oneri particolare da parte della Ufficio foreste e ambiente del Comune e sarà corredato dalla nota di rilievo danni che rileverà i danni alle infrastrutture derivanti da usura e quantificherà i costi per il ripristino. -----

2. Nel caso in cui l'acquirente arrecasse ulteriori danni al patrimonio comunale mobile e immobile o alle altre infrastrutture utilizzate nelle operazioni di esbosco,

dovrà darne immediata notizia alla committenza, che valutata la gravità dell'accaduto, concederà un termine per l'intervento di ripristino che resta a totale carico dello stesso. Nel caso in cui il danno cagionato fosse di estrema gravità e derivante da accertata negligenza o evidente comportamento scorretto, la committenza potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dalla presente scrittura. -----

#### **ART. 9 –CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto si concluderà con il pagamento da parte dell'acquirente degli acconti e del saldo di tutto il materiale esboscato come descritto dall'art. 2, oltre che con l'esecuzione delle operazioni di ripristino descritte dal verbale di collaudo di cui all'art.7. -----

2. Accertata l'esecuzione delle operazioni di cui al punto precedente il Comune potrà svincolare la fideiussione presentata.-----

#### **ART. 10 – RECESSO DAL CONTRATTO**

Nel caso in cui l'acquirente comunichi la volontà di recedere dal contratto di vendita il Comune chiederà un adeguato rimborso forfettario per gli eventuali danni economici subiti pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale. -----

Il Comune si riserva la facoltà (prevista all'art. 1456 del Codice Civile), di risolvere il contratto in qualsiasi momento, per inadempimento, nel caso in cui vengano rilevate una o più delle seguenti condizioni: -----

a) pervenga, a carico dell'acquirente, una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori o di ogni altro soggetto coinvolto nei lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; -----



b) sia intervenuta, nei confronti dell'acquirente e, la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;-----

c) si rilevino comportamenti dell'acquirente che costituiscano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori.-----

In tali casi, l'Amministrazione diffiderà con lettera raccomandata ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro un termine preciso e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione unilaterale del contratto nonché alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni derivanti dalle inosservanze contestate;-----

d) In caso di fallimento della Ditta.-----

e)Costituisce inoltre causa di rescissione automatica del contratto il mancato pagamento del primo acconto e la mancata presentazione della fidejussione di cui all'art. 3 Garanzie. -----

#### **ART. 11 – CONTROVERSIE**

Le controversie che dovessero sorgere durante il rapporto contrattuale fra venditore e acquirente in materia tecnico-boschiva saranno deferite al giudizio dell'Ufficio distrettuale delle foreste ed in seconda istanza all'Autorità giudiziaria competente.

Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Trento.-----

#### **ART. 12 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

L'impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Cavalese che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei

	confronti della medesima Impresa aggiudicataria nel triennio successivo alla	
	cessazione del rapporto di pubblico impiego. L'impresa aggiudicataria, con	
	riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi	
	dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato, da ultimo, con deliberazione della	
	Giunta comunale n. 12, del 10 febbraio 2015, ad osservare e a far osservare ai	
	propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività	
	svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.	
	L'impresa aggiudicataria dichiara che l'Amministrazione ha trasmesso, ai sensi	
	dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e	
	dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si	
	impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.	
	L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del	
	rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti	
	dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per	
	la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. L'Amministrazione	
	esamina le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle	
	medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, nonché la richiesta di	
	risarcimento di tutti i danni subiti. L'impresa aggiudicataria si impegna a svolgere il	
	monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi	
	nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di	
	astensione per conflitto di interessi.-----	
	<b>ART. 13 – SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WISTLEBLOWING)</b>	
	Ai sensi del D.Lgs. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del	
	Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante disposizioni	
	riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto	
	10	

dell'Unione europea e la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)” nonché ai sensi si quanto contenuto nella deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 08 agosto 2023, qualora l'impresa affidataria dovesse riscontrare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica nella formazione o nell'esecuzione del presente contratto, è possibile effettuare una segnalazione all'RPCT del Comune di Cavalese al seguente indirizzo: <https://comunecavalese.cctwhistleblowing.it/>. Il Comune di Cavalese garantirà la protezione dell'identità del segnalante in conformità alle disposizioni nazionali in materia, ferma restando la responsabilità dello stesso - anche di carattere penale - per segnalazioni non veritiere prodotte attraverso il predetto sistema.-----

**ART. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY**

I firmatari del presente atto dichiarano espressamente di prestare il Consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. -----

**ART. 15 – SPESE E REGISTRAZIONI**

Le spese derivanti dalla stipulazione del presente atto, nessuna esclusa sono a totale carico dell'impresa. I contraenti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131. La presente scrittura privata previa lettura fatta dalle parti viene dalle stesse dichiarata conforme alla loro volontà e quindi dalle stesse approvata e sottoscritta.-----

**COMUNE CAVALESE**

**LA DITTA acquirente**

**Il Funzionario Responsabile**

**il legale rappresentante**

**ing. Daniela Rossi**